

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1851

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2002

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme
in materia di giustizia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'urgenza - resa ancor più evidente dallo «strazio» che della «giustizia» si sta compiendo in ogni sede in questi ultimi tempi - di porre mano alla riforma della giustizia nel nostro Paese, con la instaurazione di un effettivo «Stato costituzionale delle libertà» e di un reale «Stato di diritto», e la opportunità che (data la centralità del problema per la vita democratica di una nazione e per i diritti dei cittadini,

problema che non è nè «di parte» nè deve essere «di un partito» - fatto comunque salvo il principio fondamentale per il regolare funzionamento di ogni sistema democratico: il «principio maggioritario») si ricerchi il consenso politico, civile e centrale più ampio, tramite uno schietto, coraggioso e onesto confronto, costituiscono motivazioni sufficienti ed eloquenti della presentazione del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

(Istituzione della Commissione parlamentare per le riforme in materia di giustizia)

1. È istituita una Commissione parlamentare per le riforme in materia di ordinamento giudiziario, codice penale e codice di procedura penale e in generale in materia di giustizia, per vie di leggi costituzionali o di leggi ordinarie, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta di quindici deputati e quindici senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei Gruppi parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i Gruppi medesimi. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale designazione non è pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla nomina.

3. I componenti della Commissione possono per la durata dei lavori essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni permanenti cui appartengono. Nelle sedute di aula, i componenti della Commissione assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione stessa, non sono computati per fissare il numero legale.

4. I Presidenti delle Camere designano il Presidente della Commissione al di fuori dei componenti di essa, tra i senatori e deputati, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Nella prima seduta la Commissione elegge tre vicepresidenti, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due, che congiuntamente e sotto la presidenza del Presidente costituiscono

l'ufficio di presidenza. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

5. La Commissione elabora progetti di revisione della parte II della Costituzione e progetti di legge ordinari, in materia di giustizia e di sistema delle garanzie.

6. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionali e ordinari relativi alle materie di cui al comma 5, presentati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 2.

(Lavori della Commissione)

1. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. La Commissione può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori.

2. La Commissione nomina uno o più deputati o senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione assegna un termine per la presentazione delle relazioni, ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

3. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli. Il voto è palese.

4. La Commissione, entro il 30 dicembre 2003, trasmette alle Camere un progetto di legge di riforma della parte II della Costituzione e progetti di legge ordinari, corredati di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza; ovvero più progetti di legge, ciascuno dei quali riferito ad una o

più delle materie indicate nell'articolo 1, comma 5, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Al fine di rispettare questo termine, il Presidente della Commissione ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea. Qualora entro tale data per uno o più progetti non si pervenga all'approvazione definitiva, la Commissione trasmette comunque alle Camere, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 1, comma 5, progetti di legge ordinari fra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, nel testo eventualmente emendato dalla Commissione stessa.

5. Entro trenta giorni dalla trasmissione ai sensi del comma 4, ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

Art. 3.

(Lavori delle Assemblee)

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee.

2. La Commissione è rappresentata davanti alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i Gruppi.

3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Il voto è palese. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti

modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvati articolo per articolo dalle Camere senza voto finale su ciascun progetto, ma con un voto unico sul complesso degli articoli di tutti i progetti. Nella seconda deliberazione, per il voto unico finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

5. I progetti di legge ordinari entrano in vigore successivamente alla data di entrata in vigore delle leggi costituzionali.

Art. 4.

(Referendum)

1. La legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, è sottoposta ad unico *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione ed è promulgata se al *referendum* abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 5.

(Applicabilità del procedimento)

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni ed alle proposte di legge assegnati alla Commissione.

2. Per la modificazione della legge costituzionale, approvata secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura previste dalla Costituzione.

3. Per la modificazione delle leggi ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si assumono pienamente le norme di procedura previste dalla Costituzione.

Art. 6.

(Cessazione)

1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione delle leggi ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

